



COMUNE DI FALOPPIO

Provincia di Como

DETERMINAZIONE DELL' AREA AFFARI GENERALI

N. 188 del 02/07/2026

N. 52 del Reg. Settore

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON CONSEGUENTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI APERTURA/ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 01.07.2026 30.06.2028. CIG BC3C751655

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- questo Comune intende mantenere il servizio di apertura al pubblico della biblioteca comunale nella giornata di sabato, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, sino ad ora svolto dalla Società Cooperativa di Promozione Culturale Effatà, con sede in Rosate (MI), e aspira altresì alla realizzazione, nella medesima giornata, di attività di promozione della lettura rivolte alla cittadinanza, con l'organizzazione di gruppi di lettura per adulti, letture animate e laboratori per bambini;
- è stata pertanto attivata una procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, tramite il servizio di intermediazione telematica Sintel di Aria S.p.A., finalizzata ad affidare tale servizio ad una ditta esterna specializzata nel settore, stante che il personale in servizio è numericamente insufficiente a garantire tali attività;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: effettuare attività di promozione della lettura rivolte alla cittadinanza presso la biblioteca comunale;
- Importo del contratto: 6.614,40 oltre IVA 22%;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del d.lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO che:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: cooperative e enti del terzo settore;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che, avvalendosi nel portale di intermediazione telematica Sintel di Aria S.p.A., veniva perfezionata apposita procedura di affidamento (Report della procedura Sintel n. 220433011, allegato al presente atto), nei confronti del seguente operatore: EFFATÀ Società Cooperativa di Promozione Culturale, con sede legale in Rosate, Viale Rimembranze n. 30, P.Iva 04099270961;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare all'operatore economico EFFATÀ Società Cooperativa di Promozione Culturale, con sede legale in Rosate, Viale Rimembranze n. 30, P.Iva 04099270961, le attività in parola per un importo di €

6.614,40 (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di € 8.069,20, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

DATO ATTO che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 e dovrà fornire a questo Ente dichiarazione contenente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

ACQUISITO il CIG BC3C751655 tramite Piattaforma digitale certificata MIAP di Sintel riferito all'affidamento sia ai fini della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici e la dichiarazione in ordine all'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 12.11.2025 e successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.12.2025;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.12.2025;

VISTO il PEG (Piano Esecutivo di Gestione), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2026;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n.

36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto nonché RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

PRESO ATTO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 36/2023;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA

- 1) **DI PROCEDERE** all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, dei servizi di apertura della biblioteca nella giornata del sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e di realizzazione delle attività di promozione della lettura, come dettagliatamente descritti nell'allegato sub A) alla Società Cooperativa di Promozione Culturale Effatà, con sede legale in Rosate (MI) Viale Rimembranze n. 30 codice fiscale 04099270961, per il costo orario di 21,20€/ora e pertanto per l'importo complessivo presunto per il periodo 01.07.2026 – 30.06.2028 di 6.614,40 oltre IVA 22%;
- 2) **DI IMPEGNARE** la somma complessiva presunta di 8.069,57€ sul bilancio di previsione 2026-2028 come segue:
 - a) per l'importo di 2.000,00€ sul capitolo 105103011 Piano dei Conti 1.03.02.99.999 anno 2026
 - b) per l'importo di 4.000,00€ sul capitolo 105103011 Piano dei Conti 1.03.02.99.999 anno 2027
 - c) per l'importo di 2.069,57€ sul capitolo 105103011 Piano dei Conti 1.03.02.99.999 anno 2028
- 3) **DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
- 4) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 5) **DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000
- 6) **DI DARE ATTO** che alla procedura di che trattasi è stato assegnato il seguente codice CIG: BC3C751655;
- 7) **DI DISPORRE** la nomina del RUP nella persona del Responsabile dell'Area Affari Generali, dott.ssa Lucia Giordani;
- 8) **DI DARE ATTO** che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;

- 9) **DI DARE ATTO** di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000;
- 10) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile dell' AREA AFFARI GENERALI
Lucia Giordani